



il Calciatore



La scissione della Lega preoccupa i calciatori



**Pianeta Lega Pro: Nicola Corrent
rappresentante Aic del Verona**



**L'incontro: Gianluca Porro
(Pro Sesto) consigliere Aic**



**Bilancio A.I.C. e
A.I.C. Service Srl**

Per le calciatrici
di Serie A, A2 e B

L'accordo economico ed il recupero degli arretrati

Ritorniamo ancora una volta su un argomento importantissimo per le calciatrici e che riguarda l'esercizio e la tutela di un diritto fondamentale: la sottoscrizione dell'accordo economico annuale e l'eventuale procedura di recupero nel caso in cui la società non corrisponda puntualmente gli importi concordati. Analizziamo la normativa e la procedura punto per punto.

La sottoscrizione dell'accordo

La sottoscrizione dell'accordo, come è noto, è obbligatoria e si possono prevedere o importi a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali o, ed è la soluzione che senz'altro consigliamo, l'erogazione di una somma lorda annuale per un massimo di € 25.822,00 da corrispondersi in 10 rate mensili. Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso la Divisione Calcio Femminile entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, se il deposito avviene a cura della società, 25 giorni se avviene a cura della calciatrice.

Nel caso in cui la società si rifiuti di sottoscrivere l'accordo con la calciatrice, è opportuno informare immediatamente l'AIC o la responsabile del settore calcio femminile Katia Serra per poter iniziare la procedura di deferimento della società inadempiente per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Perché proporre il ricorso

Nel caso in cui la società non corrisponda gli importi previsti dall'accordo, la calciatrice deve rivolgersi alla competente Commissione Accordi Economici (CAE) della LND.

Anche in questo caso, onde evitare errori di procedura, per la redazione del reclamo è opportuno contattare

uno degli avvocati fiduciari nominati per il settore dilettanti o, per qualsiasi eventualità, la sede AIC di Vicenza o la responsabile Katia Serra. Considerata la tempistica legata all'esame del ricorso da parte della Commissione e, soprattutto, all'irrogazione delle sanzioni a carico della società, è consigliabile non attendere oltre il mese di febbraio/marzo per procedere al recupero delle mensilità arretrate.

Una volta che la CAE abbia accertato l'esistenza dei crediti, le sue decisioni possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE) entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla CVE, il pagamento delle somme accertate dalla CAE deve essere effettuato dalla società entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla CVE, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine di 30 giorni si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, e cioè la penalizzazione di 1 o più punti in classifica da scontare nel campionato in corso. Inoltre, se le decisioni della CAE divenute definitive entro il 31 maggio o le decisioni della CVE pronunciate entro la stessa data del 31 maggio rimarranno ancora non eseguite nel corso della stagione, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione sportiva successiva.

L'irrogazione delle sanzioni alle società

A proposito delle sanzioni da irro-

gare, vale la pena sottolineare che nel corso della stagione sportiva 2007/08 il comportamento della Divisione Calcio Femminile è stato decisamente scorretto ed irrispettoso della normativa federale.

Nonostante una lunga serie di solleciti e comunicazioni verbali e scritte, alcune società (ACF Milan e FC Villaputzu) hanno potuto saldare delle delibere CAE con ritardi abissali (oltre 100 giorni...) senza incorrere in alcuna sanzione.

Il fatto è che il deferimento delle società inadempienti va sempre e comunque disposto, la norma è chiara ed ineludibile, e va sempre applicata non solo a tutela delle calciatrici ma anche nel rispetto del comportamento di tutte quelle società che, correttamente, non hanno posto in essere alcun comportamento anti-regolamentare.

Fortunatamente, la stagione 2009/10 sta procedendo con differenze sostanziali: la Divisione ha ricominciato a chiedere l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva e quindi la normativa federale ha ripreso il sopravvento. Due società, rispettivamente il solito ACF Milan ed il Torino CF, sono state deferite dal Procuratore Federale per non aver provveduto tempestivamente al saldo di due decisioni della CAE e quindi così punite dalla Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n° 63/5.3.09 per il Milan e n° 86/4.5.09 per il Torino): 1 punto di penalizzazione per le società, 6 mesi di inibizione per i rispettivi presidenti.

Un giusto deterrente per le società e, si spera, un incentivo per le calciatrici ad esseri pienamente consapevoli dei propri diritti ed a esercitarli.